

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2434

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, ROMANATO, BERTÈ, BUZZI, DE ZAN, FUSARO, CAIAZZA, FRANCESCHINI, SAVIO EMANUELA, TITOMANLIO VITTORIA, DALL'ARMELLINA, RACCHETTI, AZZARO, RUFFINI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, SGARLATA, AMODIO, BOTTARI

Presentata il 5 giugno 1965

Modifica all'articolo 9 della legge 1958, n. 165, modificato successivamente dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, riguardante il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 marzo 1958, n. 165, disponeva un nuovo ordinamento nelle carriere del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado. Con l'articolo 9 di detta legge, si attribuiva ai presidi di seconda categoria un trattamento economico non adeguato alla loro funzione e, comunque, sproporzionato nei confronti di quello dei presidi di prima categoria e — ciò che è più grave — anche rispetto a quello degli stessi professori loro dipendenti.

Il provvedimento che presentiamo al vostro esame tende appunto a colmare tale sperequazione introducendo in favore dei presidi di seconda categoria un più elevato coefficiente finale: il 630.

Prima della legge 165, infatti, il rapporto fra i coefficienti iniziali fra i presidi di prima e di seconda categoria e fra i professori di ruolo *A* e quelli di ruolo *B* era di nove decimi e si manteneva fermo su tale percentuale anche il rapporto fra i rispettivi coefficienti finali.

Con la legge 165 il coefficiente iniziale dei presidi di prima categoria fu portato dal 500 al 580 (che corrisponde esattamente al coef-

ficiente finale dei professori di ruolo *A*) ed il coefficiente finale fu elevato dal 600 al 700, con uno scatto di 120 punti.

La proporzione rimaneva, pertanto, inalterata nella percentuale di nove decimi.

Con la stessa legge, il coefficiente iniziale dei presidi di seconda categoria fu portato dal 450 al 522 (che corrisponde esattamente al coefficiente finale dei professori di ruolo *B*) lasciando perciò inalterato — all'inizio della carriera — il rapporto di nove decimi sia in raffronto con la carriera dei professori che con quella dei presidi di seconda categoria —. Il rapporto, però, non venne rispettato nel coefficiente finale che dal 500 fu portato al 580, con uno scatto di soli 80 punti, corrispondente al 73 per cento, anziché al 90 per cento.

La presente proposta di legge vuole appunto, onorevoli colleghi, colmare tale stridente sperequazione che mortifica una sola categoria del personale della scuola secondaria. Introducendo il coefficiente finale 630 in favore dei presidi di seconda categoria si otterrebbero due risultati positivi; si ristabilirebbe il rapporto suaccennato del 90 per

cento e si creerebbe, nel contempo, un incentivo per i professori di ruolo *B* più anziani nella carriera, e quindi professionalmente più esperti, a cimentarsi nei concorsi alle presidenze.

I professori di ruolo *A* qualunque sia l'anzianità della loro carriera, trovano interesse a sostenere i concorsi a preside di prima categoria, perché interessati a beneficiare del coefficiente 700 che, ove raggiunto, migliorerebbe sostanzialmente la loro posizione economica. Per i professori di ruolo *B* invece, a meno che non siano agli inizi della carriera, non si presenta analoga prospettiva. Nel caso essi avessero a trovarsi in una fase avanzata dell'insegnamento, ad esempio al coefficiente 522, uno scatto di soli 58 punti della tabella retributiva dopo 6 anni dal superamento del concorso, non costituirebbe certo una prospettiva talmente incoraggiante da far superare le difficoltà di un concorso affrontato in una fase assai avanzata dell'attività professionale.

Vi è altresì da considerare che le carenze più rilevanti si avvertono proprio nella presidenza delle scuole secondarie del grado inferiore e che sarebbe opportuno fornire proprio quelle scuole di capi d'istituto anziani ed esperti tali, cioè, da riscuotere indiscusso prestigio sia da parte dei docenti che degli alunni.

Resta poi ferma, come si ripete, la necessità di conservare tra le due categorie di presidi, anche nella seconda classe di stipendio.

il rapporto retributivo di nove decimi esistente nel primo coefficiente (522-580) e fra i corrispondenti coefficienti dei professori di ruolo *A* e quelli di ruolo *B*.

La legge 165, inoltre, con l'articolo 9, ha determinato un danno ad ambedue le categorie dei presidi. I capi d'istituto, infatti, hanno diritto ad acquistare la seconda classe di stipendio soltanto dopo sei anni di permanenza nella prima; per i professori, invece, la permanenza nella prima classe di stipendio è stabilita in due anni.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica il coefficiente corrispondente alla seconda classe di stipendio e riduce a due anni la permanenza nella prima per i motivi sopra illustrati.

L'articolo 2 assicura a coloro che sono in servizio una doverosa ricostruzione della carriera.

Naturalmente rimane da risolvere il problema di una diversa strutturazione di tutto il personale direttivo e docente della scuola, di ogni ordine e grado al quale si sono richiamati, opportunamente, sindacati, istituzioni, uomini di cultura, ecc.; queste esigenze esulano « evidentemente » dagli obiettivi che si vogliono perseguire con la presente legge.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, onorevoli colleghi, riteniamo che abbia valore per le ragioni che sono state esposte al fine di garantire il migliore funzionamento della scuola italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'annessa tabella *E*, modificata dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 381, al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di primo grado sono attribuite due classi di stipendio, la cui misura annua è rispettivamente quella corrispondente ai coefficienti 522 e 630.

Al personale direttivo degli istituti di primo e secondo grado, la prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina nel ruolo, la seconda dopo due anni di servizio.

ART. 2.

Al personale direttivo delle scuole secondarie già in servizio sarà, ai soli fini giuridici, ricostruita la carriera secondo le norme contenute nell'articolo 1.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con normali stanziamenti a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.